

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI MONZA**  
**PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

**Rep. n. 898/2024**

**CONTRATTO DI MUTUO DI €. 2.287.275,66.= TRA BANCO BPM S.P.A.  
E IL COMUNE DI MONZA**

AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. N° 385 DELL' 1/9/1993 E DEL D.LGS.  
18.8.2000 n. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED AI SENSI DELL'ART.  
3, COMMA 18, L. N.350/2003 (Legge Finanziaria 2004) - CIG:  
B2933442A8

Garantito da delegazioni di pagamento esente da imposte e tasse ex  
art. 19, secondo comma, lettera b) del D.P.R. 29.9.1973, n. 601  
(ESENTE DA TASSE E IMPOSTE INDIRECTE AI SENSI DEL D.P.R. 29/9/73  
N. 601)

L'anno 2024 (ventiquattro), il giorno diciotto del mese di Dicembre,  
presso la Sala riunioni dell'Ufficio Contratti del Comune di Monza,  
P.zza Trento e Trieste,

**AVANTI A ME**

- Dr. Franco Andrea Barbera, Segretario Generale dell'Ente,  
domiciliato per la carica presso la sede Municipale, in assenza di  
testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente  
comparsi:

**DA UNA PARTE:**

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0226012/2024 del 18/12/2024  
Class.: 4.3 «GESTIONE DELLE ENTRATE : ACCERTAMENTO ,RISCOSSIONE , VERSAMENTO»  
Firmatario: MARCO ROSARIO MASCIA, LUCA PONTIGGIA, FRANCO ANDREA BARBERA

- in rappresentanza della parte mutuante "**BANCO BPM SpA** " (in prosieguo denominata anche semplicemente "Banca")

il Dr. Marco Rosario Mascia nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua qualità di Procuratore, di BANCO BPM S.P.A., avente sede legale in MILANO, Piazza F. Meda 4, ABI 05034 Codice Fiscale e n° Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969

- Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM - Partita IVA

10537050964, Capitale Sociale pari ad Euro 7.100.000.000 interamente versato, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, Iscritto al n. 8065 dell'Albo delle Banche della Banca D'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 237, Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017 (di seguito, la "Banca"), in virtù dei poteri conferitigli con la procura speciale rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca in data 19 luglio 2022 con atto a rogito del Notaio Marco Porceddu Cilione, Repertorio n. 64352 Raccolta n. 26266, registrata all'Agenzia delle Entrate di Verona il 19.07.2022 al n. 25936 serie 1T che in copia conforme all'originale trovasi allegata al presente atto sotto la **lettera "A"**;

**E, DALL'ALTRA PARTE:**

- in rappresentanza del Comune di Monza (di seguito "**Ente**"), con sede in Monza, codice fiscale n. 02030880153 e P.IVA n. 00728830969 il Dott. Luca Pontiggia nato a OMISSIS il OMISSIS il quale interviene nel

presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Monza, giusto provvedimento sindacale del 29/11/2022 (protocollo n° 0210920/2022 decorrente dal 01/12/2022) in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Monza presso la sede dell'Ente, il quale interviene in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 2436/2024, in data 17/12/2024, esecutiva a tutti gli effetti di legge, determinazione che, in copia certificata conforme, qui si allega sotto la lettera "B".

(di seguito, la Banca e l'Ente sono anche definiti, congiuntamente, le "Parti" e, ciascuno, una "Parte").

Comparenti tutti a me noti e delle cui identità personale, capacità, qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo, i quali rinunciano, concordemente e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto e stipulano quanto appresso.

#### **PREMESSO CHE**

a) L'Ente dichiara e garantisce alla Banca quanto segue ai sensi e per tutti gli effetti di legge e precisamente che:

- (i) con Determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario nr. 1200 del 22/07/2024 (esecutiva dal 23/07/2024), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, ha indetto una gara europea a procedura telematica aperta per la contrazione di uno o più autonomi contratti di mutuo destinati a spese di investimento ex art. 3 comma 18 della legge n. 350/2003 per un valore stimato di

euro 8.020.000,00 (ottomilioniventimilaeuro/00),  
incrementabile del 20% - CIG: B2933442A8;

(ii) con Determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario nr. 2068 del 26/11/2024 (esecutiva dal 26/11/2024), ha aggiudicato in via definitiva la gara suddetta, sia per i mutui da contrarre a tasso variabile, sia per quelli da contrarre a tasso fisso, a BANCO BPM S.p.A.;

(iii) con Determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario nr. 2436/2024 del 17/12/2024, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune ha stabilito di stipulare un primo contratto di mutuo a tasso variabile dell'importo di euro 2.287.275,66 (euro duemilioniduecentottantasettemiladuecentosettantacinque virgolasessantasei) a valere sull'aggiudicazione di cui al punto precedente, da destinare al finanziamento degli investimenti di seguito indicati insieme agli estremi dei provvedimenti di approvazione di tali investimenti (progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto esecutivo), provvedimenti esecutivi a tutti gli effetti di legge, adottati dai competenti organi comunali:

**- PROGETTO ESEUTIVO INTERVENTO DI  
RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  
'CARTOCCINO' RIFACIMENTO DELLA COPERTURA - DET  
DIR 2146 DEL 02/12/2024 - CUP B52B24001070004 - da  
finanziare con mutuo per euro 332.441,82;**

- OPERE DI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI ATS E VVF NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 2024 - SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI - APPR PFTE - deliberazione di Giunta Comunale n. 430 del 03/12/2024 - CUP B58H24001210004 - da finanziare con mutuo per euro 497.878,70;
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLABILI ANNO 2024 - deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 03/12/2024 - CUP B57H24004980004 - da finanziare con mutuo per euro 478.353,46;
- PFTE DEL RESTAURO CORPO MONUMENTALE STACCHINI CIMITERO URBANO - FASE 2 - deliberazione di Giunta Comunale n. 431 del 03/12/2024 - CUP B56E24002100004 - da finanziare con mutuo per euro 326.079,91;
- RIFACIMENTO CORTILI SCOLASTICI E RETI SMALTIMENTO ACQUE - RIPRISTINO SCUOLA PRIMARIA MUNARI - APPR PFTE - deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 28/11/2024 - CUP B58G24000020004 - da finanziare con mutuo per euro 143.957,50;
- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELLA

**SCUOLA PRIMARIA MUNARI - APPR PFTE - deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 28/11/2024 - CUP B52B24001340004 - da finanziare con mutuo per euro 508.564,27**

(di seguito, l'“Investimento”), da garantirsi con delegazione di pagamento *pro solvendo* sul Tesoriere dell'Ente a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 206 del TUEL;

- (iv) l'Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi del combinato disposto dell'articolo 119, comma sesto della Costituzione e dell'articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- (v) con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 04/05/2023, esecutiva ai sensi dell'art. 134 del TUEL, l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in corso, ai sensi dell'art. 203 del TUEL (rendiconto esercizio 2022) e con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 22/04/2024, esecutiva ai sensi dell'art. 134 del TUEL, l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno precedente quello in corso (rendiconto esercizio 2023);
- (vi) con delibera del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024, esecutiva ai sensi dell'art. 134 del TUEL, e successive variazioni esecutive ai sensi di legge, l'Ente ha

approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2025-2026, annualità 2024, nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti con la regolare previsione del ricorso alla fonte di indebitamento di cui al presente Contratto (come di seguito definito) e del connesso Investimento da finanziare mediante ricorso all'indebitamento, ai sensi dell'art. 203 del TUEL;

- (vii) il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2025-2026, annualità 2024, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 di cui al punto (vi) che precede e successive variazioni, rispetta gli equilibri ordinari di competenza e di cassa disciplinati dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'art 162, comma sesto del TUEL;
- (viii) non si è verificato l'evento individuato all'art. 193, comma quarto del TUEL;
- (ix) ai sensi dell'art. 183, comma secondo del TUEL, gli oneri relativi al servizio del debito del Mutuo di cui al presente Contratto trovano automaticamente copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2025-2026, annualità 2024, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2024 di cui al punto (vii) che precede e successive variazioni, e negli esercizi successivi, nel rispetto di quanto disposto dal successivo comma 6, lett. a) e b) del citato art. 183 del TUEL;

- (x) l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del TUEL, non ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL né versa in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del TUEL;
- (xi) il progetto di fattibilità tecnica economica/progetti esecutivi degli investimenti da finanziare con il presente mutuo sono stati approvati, ai sensi dell'art. 200 del TUEL, dai competenti organi deliberanti dell'Ente esecutivi ai sensi dell'art. 134 del TUEL, come già indicato al punto (iii), mediante l'adozione dei quali l'Ente ha dato atto della copertura delle maggiori spese derivanti dall'Investimento nel bilancio di previsione ed ha assunto l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è stato redatto apposito elenco ai sensi dell'art. 200 del TUEL;
- (xii) il mutuo è destinato esclusivamente al finanziamento di investimenti che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 350/2003 e non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 201 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, non richiedendo, per natura e/o valore, la redazione di un piano economico finanziario;
- (xiii) sono stati rispettati i limiti di indebitamento stabiliti dall'art. 204 del TUEL;

- (xiv) tutti gli atti, i provvedimenti, le delibere, le determinazioni e le fasi del procedimento assunti e/o posti in essere dall'Ente in connessione, a qualsivoglia titolo, al perfezionamento del presente Contratto sono pienamente legittimi e, pertanto, non possono essere annullati neppure nelle forme dell'annullamento straordinario previste dall'art. 138 del TUEL;
  - (xv) per l'Investimento finanziato con il Mutuo di cui al presente Contratto non è previsto alcun intervento di sostegno da parte dello Stato, delle Regioni o di altre Pubbliche Amministrazioni come contributo in conto interessi o trasferimento in conto capitale ovvero come concorso a valere sui fondi destinati agli investimenti e, pertanto, le somme rivenienti dal Mutuo non sono assoggettate al regime di tesoreria unica;
  - (xvi) sussistono tutte le condizioni stabilite dalla vigente normativa per la sottoscrizione del presente Contratto e l'assunzione del relativo Mutuo.
- b) L'Ente conferma l'attuale validità e vigenza:
- (i) delle certificazioni, ivi inclusa la "Certificazione dei Responsabili dei Servizi", e di ogni altra documentazione presentata alla Banca unitamente alla richiesta di mutuo per l'accesso al finanziamento di cui al presente Contratto;

- (ii) di ogni e qualsiasi documento presentato alla Banca nel corso della fase istruttoria per la concessione del Mutuo di cui al presente Contratto; nonché
  - (iii) di tutto quanto dichiarato e garantito dall'Ente nei documenti di cui ai punti (i) e (ii) che precedono.
- c) BANCO BPM S.p.A. riveste la qualità di Tesoriere dell'Ente per gli anni dal 01/01/2021 al 31/12/2025 ai sensi del vigente contratto di Tesoreria.
- d) Facendo affidamento sull'accuratezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite dall'Ente nonché sulle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi di legge da parte dell'Ente, come sopra richiamate, la Banca ha aderito alla richiesta dell'Ente ed ha deciso di concedere a quest'ultimo la somma di € 2.287.275,66 (Euro duemilioniduecentottantasettemiladuecentosettantacinquevirgo lasessantasei) a titolo di mutuo ai termini ed alle condizioni indicati nella determina n. 2436/2024 del 17/12/2024 di assunzione del mutuo e nel seguito descritti.
- e) Per quanto concerne l'ammortamento del Mutuo si fa riferimento alla normativa speciale di cui all'art. 204 del TUEL e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di mutui agli Enti Locali.
- f) che, ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare

- riferimento all'art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la lettera "C", il "DOCUMENTO DI SINTESI" delle principali condizioni contrattuali che riporta, tra l'altro, un TAEG (tasso effettivo annuo globale) pari a 4,2308% (quattrovirgoladuemilatrecentottopercento), calcolato sulla base del tasso Euribor 6 mesi rilevato il 16 dicembre 2024 (secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipula del contratto) più spread 1,49% (unovirgolaquarantanovepercento);
- g) che, con dichiarazione che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera "D" per costituirne parte integrante e sostanziale, rilasciata dal competente dirigente comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00, il Comune dichiara e garantisce la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla vigente normativa per la contrazione del presente mutuo;
- h) che BANCO BPM S.p.A. ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999, come documentato da certificazione rilasciata da AFOL Metropolitana di Milano (Prot. Gen. n. 0191669/2024);
- i) che BANCO BPM S.p.A. riveste la qualità di tesoriere dell'Ente per gli anni dal 01/01/2021 al 31/12/2025 ai sensi del vigente contratto di Tesoreria;
- j) che BANCO BPM S.p.A. risulta in regola con le norme contributive di cui alla L. 266/02, come documentato dal documento unico di

regolarità contributive (Prot. Gen. n. 0191027/2024 con scadenza il 24/01/2025);

- k) che BANCO BPM S.p.A. ha dichiarato di non trovarsi nel divieto a contrattare di cui all'art.53, comma 16ter, del D.Lgs.165/2001 e l'impresa è risultata in possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 36/2023;
- l) il presente atto viene stipulato in pendenza dei controlli antimafia ai sensi dell'art.92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 a seguito di invio della richiesta di informazione antimafia tramite portale B.D.N.A. Prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso0350409\_2024\_11\_05;
- m) che la Banca, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € 160.109,30.= (euro centosessantamilacentonove/30) a mezzo polizza fidejussoria n. 6001421636 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia 6001/A8012, ridotta del 30% in quanto la Banca è risultata in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015, certificato n. 12121 rilasciato dall'Ente Certificatore CQY Certiquality S.r.l., con scadenza al 09/05/2025, che costituisce parte integrante del presente atto - sotto la **lettera "E"**, e sarà svincolata dall'Ente mutuatario nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale relativo alla gara espletata (che si allega in copia al presente atto sotto la **lettera "F"**);
- n) tutti i pagamenti in qualunque modo connessi al presente Contratto dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, pena l'immediata risoluzione del contratto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

ritenuto parte integrante del presente contratto, il BANCO BPM S.P.A. ed il Comune di Monza in persona dei rispettivi rappresentanti, come sopra costituiti, con il presente contratto di mutuo (di seguito, il "Contratto") convengono e stipulano quanto segue.

#### **ARTICOLO 1 - Premesse e Allegati**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e rappresentano pattuizioni valide e vincolanti per le Parti, i loro successori ed aventi causa.

#### **ARTICOLO 2 - Oggetto e durata del mutuo**

Ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, e facendo affidamento sull'accuratezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite dall'Ente nonché sulle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi di legge da parte dell'Ente, la Banca, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, concede a titolo di mutuo all'Ente, che accetta, la somma di € 2.287.275,66 (Euro duemilioniduecentottantasettemiladuecentosettantacinquevirgolasessantasei) da destinare all'Investimento (di seguito, il "Mutuo").

Il Mutuo è concesso in conformità con le norme in materia bancaria e creditizia contenute nel Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (di seguito, "TUB"), nonché con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contabilità pubblica, di credito alle opere pubbliche e di finanza locale e territoriale e, in

particolare, con gli artt. 199 e ss. del TUEL, ed è regolato dalle condizioni e dai patti contenuti nel presente Contratto.

Il Mutuo è concesso senza alcuna ingerenza né responsabilità della Banca mutuante medesima in ordine al concreto utilizzo delle somme mutate per le finalità sopraindicate.

L'ammortamento del presente mutuo decorre dal 01/01/2026 con ultima scadenza 31/12/2045, come meglio indicato al successivo art. 4.

### **ARTICOLO 3 - Scopo del Mutuo**

L'Ente si obbliga ad impiegare e destinare in via esclusiva le somme mutate, per il finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento di cui ai progetti finanziati di cui al punto (iii), con pieno esonero della Banca da ogni controllo e/o verifica in ordine al concreto utilizzo del Mutuo per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, con esclusione di ogni responsabilità (a qualsivoglia titolo ed in qualunque sede) della Banca in relazione all'assunzione del Mutuo da parte dell'Ente ed al rispetto della destinazione del Mutuo da parte dell'Ente.

Le Parti convengono che, nel caso in cui non fosse possibile utilizzare integralmente l'importo del mutuo, per economie realizzate nell'esecuzione dell'opera o per altre cause, previa autorizzazione della Banca espressa per iscritto, l'Ente potrà destinare le eventuali somme non utilizzate per il finanziamento dell'Investimento - in virtù di economie realizzate nell'esecuzione dell'opera o per altre cause - al finanziamento di differenti spese di investimento finanziabili ai sensi

della normativa *pro tempore* vigente e purché rimangano invariate le condizioni di ammortamento stabilite ai sensi del presente Contratto. L'Ente prende altresì atto che la Banca resta del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Ente medesimo ed i destinatari finali delle somme erogate a titolo di Mutuo e, pertanto, non potrà essere in alcun caso ritenuta (a qualsivoglia titolo ed in qualunque sede) responsabile in relazione alla instaurazione, esecuzione e cessazione di detti rapporti.

#### **ARTICOLO 4 - Interessi**

Il Mutuo è concesso al tasso di interesse:

Variabile, ai sensi della Determinazione 22 novembre 2024 del Capo del Dipartimento del Tesoro - Direzione Seconda del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sul sito internet istituzionale del MEF, determinato in misura pari all'Euribor a 6 mesi, rilevato due giorni lavorativi prima della data di inizio di ciascun periodo di interessi, alla pagina EURIBOR 01 del circuito Refinitiv Eikon maggiorato dello spread offerto in gara di 1,49 punti percentuali per anno.

Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata. In caso di aumento o diminuzione di tale parametro, il tasso applicabile al Mutuo verrà modificato in misura delle intervenute variazioni e con pari decorrenza, senza necessità di preavviso o di comunicazione da parte della Banca, che è sin da ora autorizzata a modificare

l'ammontare delle rate di rimborso in dipendenza di queste variazioni di tasso.

Il Comune di Monza si obbliga a rimborsare il mutuo in venti anni decorrenti dal 01 gennaio 2026 così come previsto dall'art. 204 del Dlgs n. 267/00 e successive modificazioni, mediante n. 40 quote semestrali costanti posticipate di capitale da versarsi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 30 giugno 2026 e con termine al 31 dicembre 2045 incluso, come meglio precisato nel piano dei pagamenti che, debitamente sottoscritto dalle parti e da me Segretario Comunale, al presente atto si allega sotto la **lettera "G"** per farne parte integrante e sostanziale. Detto piano è sviluppato a titolo esemplificativo ad un tasso nominale annuo del 4,145% (quattrovirgolacentocinquantepercento), corrispondente all'EURIBOR a 6 mesi come rilevato il 16 dicembre 2024, secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipula del contratto, pari a 2,655% (duevirgolaseicentocinquantepercento), maggiorato di 1,49% (unovirgolaquarantanovepercento) punti percentuali per anno. L'Ente mutuatario corrisponderà, sul debito residuo, alle medesime suindicate scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, interessi di ammortamento ad un tasso di interesse nominale annuo, variabile semestralmente, parametrato all'EURIBOR a 6 mesi - rilevato sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Refinitiv Eikon, due giorni lavorativi prima la data di inizio di ciascun periodo di interessi, maggiorato di 1,49 punti percentuali per anno.

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati sulla base di giorni effettivi divisore 360 (r.c.g. eff/360).

A titolo esemplificativo ad un tasso nominale annuo del 4,145% (quattrovirgolacentocinquanteper cento), corrispondente all'EURIBOR a 6 mesi come rilevato il 16 dicembre 2024, secondo giorno lavorativo antecedente la data di stipula del contratto, pari a 2,655% (duevirgolaseicentocinquanteper cento), maggiorato di 1,49% (unovirgolaquarantanoveper cento) punti percentuali per anno. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor' (o 'Indice di Riferimento').

La Banca mutuante si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente mutuatario l'ammontare degli interessi che verranno via via a maturare e, correlativamente, lo stesso Ente mutuatario si obbliga a provvedere alle opportune variazioni di bilancio. Resta fermo che la ritardata o omessa comunicazione da parte della Banca mutuante non esime l'Ente mutuatario ed il Tesoriere comunale dall'effettuazione dei pagamenti alla scadenza prevista.

Si applicheranno le norme di cui all'art. 118 bis del TUB in caso di Variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento.

Una volta all'anno o alla prima occasione utile, la Banca porterà a conoscenza della clientela, secondo le modalità previste dall'articolo 119 TUB, gli aggiornamenti del proprio piano previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche ed integrazioni (il '**Regolamento BMR**') che la Banca pubblica, anche per estratto, e mantiene costantemente aggiornato sul proprio sito

internet (**'Piano di Sostituzione'**) ai sensi dell'art. 118 bis (Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento), comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente integrato e modificato (**'Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia'** o **'TUB'**) (**'Articolo 118 bis TUB'**). La Banca ha prima d'ora reso nota alla clientela la pubblicazione del Piano di Sostituzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023.

L'art. 118 bis, comma 2, del TUB consente che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse possano individuare, anche per rinvio al Piano di Sostituzione della Banca:

1. le modifiche all'Indice di Riferimento, in caso di sua variazione sostanziale, o
2. l'indice sostitutivo, in caso di cessazione dell'Indice di Riferimento applicato (**'Indice Sostitutivo'**).

Pertanto, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento (**'Amministratore'**, come definito all'Articolo 3, comma 1, numero 6, del Regolamento BMR) comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si renderà applicabile al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa del suddetto Amministratore (la **'Dichiarazione'**):

- in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea

indisponibilità dell'Indice di Riferimento Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Indice di Riferimento; e/o

- In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito. In questo modo, il nuovo Indice di Riferimento applicato sarà pertanto l'Indice Sostitutivo.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di comunicazione della Banca, **il diritto di recesso del cliente** e le relative conseguenze pure stabilite all'art. 118 bis, commi 3 e 4, del TUB.

Resta in ogni caso inteso che trattandosi di tasso variabile, in caso di aumento o diminuzione dell'Indice di Riferimento (o dell'Indice Sostitutivo) tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

Resta inoltre inteso che il tasso di interesse sopra indicato, dato dalla sommatoria tra l'Indice di Riferimento (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) e lo spread stabilito nelle condizioni economiche, non potrà in nessun caso essere inferiore a zero. Pertanto, resta espressamente convenuto che, qualora il tasso di interesse, come sopra determinato, assuma un valore pari o inferiore a zero, la Banca applicherà al presente Finanziamento un tasso di interesse pari a zero fino a quando il tasso di interesse non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Il calcolo degli interessi viene effettuato con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360 (Act/360).

Il TAEG\*\* (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al 4,2308% (quattrovirgoladuemilatrecentottopercento).

In caso di ritardo da parte dell'Ente nel pagamento di qualsivoglia somma dovuta in dipendenza del presente Contratto per capitale o interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, l'Ente si impegna a corrispondere alla Banca, sull'importo dovuto e non pagato nel giorno stabilito, l'interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di interesse di cui al presente Articolo 4 (*Interessi*) maggiorato del 1% (uno per cento) dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento, con conseguente diritto di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori; gli interessi di mora, nella misura sopra pattuita, sono altresì dovuti sull'intero debito dovuto, come composto di capitale ed interessi, a seguito di risoluzione del Contratto. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.

Nel caso di mancato pagamento anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, di almeno due rate di ammortamento, trascorsi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento da parte del mutuatario della comunicazione con la quale la Banca mutuante intima la rimozione dell'inadempienza, la Banca mutuante medesima si riserva la facoltà, da comunicare mediante l'inoltro di raccomandata al Comune, di ritenere risolto di pieno diritto

il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. dando luogo all'obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito, comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora.

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il costo complessivo del Mutuo per l'Ente ai sensi del presente Contratto - comprendente, *inter alia*, gli interessi come determinati ai sensi del presente Articolo 4 (*Interessi*) - è ritenuto in buona fede essere conforme alla normativa vigente in materia di tassi, con particolare riferimento alla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di usura.

Le Parti concordano altresì che, qualora nel corso della durata del presente Contratto il costo complessivo del Mutuo per l'Ente ai sensi del presente Contratto - comprendente, *inter alia*, gli interessi come determinati ai sensi del presente Articolo 4 (*Interessi*) - dovesse eccedere il limite massimo consentito dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e ss.mm.ii. e dalla relativa normativa di attuazione, lo stesso si intenderà ridotto nella misura necessaria a riportare tale onere entro il limite massimo consentito dalle applicabili disposizioni di legge, per tutto il periodo in cui non sia possibile applicare gli interessi e gli altri costi a carico dell'Ente come determinati in conformità al presente Contratto.

**ARTICOLO 5 - Durata del Mutuo**

In conformità a quanto disposto dall'art. 204, comma secondo del TUEL, la durata del Mutuo è stabilita in mesi 240, escluso il periodo di preammortamento.

Pertanto l'Ente si obbliga a restituire la somma mutuata in 240 mesi, oltre il periodo di preammortamento, mediante versamento di n. 40 rate semestrali posticipate, scadenti ciascuna il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, comprensive di una quota di ammortamento del capitale COSTANTE e di una quota di interessi nella misura indicata al precedente Articolo 4 (*Interessi*), come meglio precisato nel piano di ammortamento che, redatto dalla Banca, approvato dall'Ente e firmato dalle Parti qui comparse e da me Segretario Comunale, si allega al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale *sub* lettera (G).

Il piano di ammortamento deve intendersi meramente indicativo. In occasione dell'erogazione di ciascuna erogazione, la Banca provvederà a comunicare all'Ente il nuovo piano di ammortamento in sostituzione del precedente.

L'ammortamento del Mutuo decorre dal 1° gennaio 2026.

Il primo versamento sarà effettuato il 30 giugno 2026 e terminerà il 31 dicembre 2045, con primo pagamento rata interessi, anche di preammortamento, al 30 giugno 2026.

**N.B.:** gli eventuali interessi di preammortamento, conteggiati al tasso di cui al precedente Articolo 4 (*Interessi*) dalla data di valuta dell'erogazione a quella di inizio dell'ammortamento, saranno

corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento e l'importo di essi sarà gravato, secondo il disposto dell'art. 204, comma 2, lett. d), del TUEL, degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla predetta data di inizio dell'ammortamento e sino a quella di scadenza della prima rata.

Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d), del D.lgs. n. 267/2000, gli eventuali interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall'Ente mutuatario unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo ((30 giugno 2026), gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata, calcolati al medesimo tasso applicato al mutuo.

Per il calcolo degli interessi di preammortamento per mutui a tasso variabile, l'Euribor a 6 mesi sarà rilevato sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Refinitiv Eikon:

- alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di ogni erogazione, relativamente al primo periodo di interessi (compreso tra la data di erogazione ed il 30 giugno o 31 dicembre);
- alle ore 11.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data (1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) di decorrenza di ogni periodo di interessi, relativamente ai periodi di interessi successivi, fino al giorno antecedente l'inizio dell'ammortamento.

Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati sulla base di giorni effettivi divisore 360 (r.c.g. eff./360).

Ferma restando la scadenza finale del Mutuo fissata al 31/12/2045 e ferma restando ciascuna data di scadenza rata al fine del conteggio degli interessi, resta convenuto tra le Parti che, nel caso in cui una rata di ammortamento scada in un giorno non lavorativo (intendendosi per giorno lavorativo un giorno calcolato in base al calendario del sistema internazionale dei pagamenti TARGET2 - Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività), il pagamento della rata sarà considerato come dovuto il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, a meno che tale giorno cada nel mese seguente nel qual caso il pagamento dovrà essere effettuato il giorno lavorativo antecedente quello di effettiva scadenza.

#### **ARTICOLO 6 - Erogazione e condizioni sospensive**

Le Parti convengono che la Banca eroghi il Mutuo nel rispetto delle modalità e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di seguito descritte, ciascuna in forma e per sostanza di gradimento della Banca. Il Mutuo viene erogato mediante versamento al Tesoriere in più soluzioni. A tal fine, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di inizio dell'ammortamento (di seguito, il "**Termine Ultimo di Utilizzo**") l'Ente, in relazione ad esigenze di spesa relative all'Investimento, si impegna a chiedere alla Banca, mediante richieste scritte di erogazione a firma del Responsabile del Procedimento/Dirigente competente dell'Ente, conformi al modello predisposto dalla Banca ed allegato al presente Contratto *sub* lettera

(H) e corredate dalla documentazione ivi indicata, di effettuare le erogazioni a valere sulle somme mutate, nel rispetto di quanto segue. La somma mutuata, al netto delle eventuali erogazioni già effettuate, sarà erogata dalla Banca all'Ente mediante versamento al Tesoriere con valuta pari alla data indicata in ciascuna richiesta di erogazione, che dovrà pervenire per iscritto alla Banca almeno 10 (dieci) giorni prima della data di utilizzo indicata. Resta peraltro convenuto che le erogazioni dovranno avvenire entro la data di inizio dell'ammortamento, nel rispetto di quanto segue.

Le somme oggetto di ciascuna erogazione potranno essere di volta in volta prelevate dall'Ente, secondo la destinazione indicata nel precedente Articolo 3 (*Scopo del Mutuo*), e subordinatamente alla presentazione al Tesoriere di una specifica richiesta scritta del Responsabile del Procedimento/Dirigente competente attestante analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute dall'Ente in relazione all'Investimento, il rispetto delle modalità di utilizzo dei prelievi a valere sulle somme depositate presso il Tesoriere nonché l'inerenza all'Investimento e la congruità rispetto al cronoprogramma di spesa delle spese sostenute dall'Ente, corredata da una copia della determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sostenute, esecutiva ai sensi di legge.

La Banca si riserva in ogni caso la facoltà - esercitabile in ogni momento a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio - di richiedere all'Ente, e l'Ente si impegna a fornire alla Banca, la documentazione giustificativa (quale, a titolo esemplificativo, documenti giustificativi di spesa) delle

spese sostenute in relazione all'Investimento, in copia conforme all'originale.

Resta espressamente inteso che la Banca non è né potrà essere in alcun modo considerata responsabile della effettiva destinazione da parte dell'Ente delle somme erogate a titolo di Mutuo ai sensi del presente Contratto e resta, e dovrà essere considerata come, del tutto estranea ai rapporti tra l'Ente ed i destinatari finali delle somme erogate.

Le erogazioni avranno luogo, in più soluzioni, solo a condizione che l'Ente abbia consegnato alla Banca e, pertanto, l'Ente si impegna a consegnare alla Banca:

- (i) quanto al primo utilizzo
  - a) delegazione di pagamento in originale completa in ogni sua parte, conforme al modello predisposto dalla Banca ed allegato al presente Contratto *sub* lettera (I), e notificata al Tesoriere ai sensi di legge e munita di regolare relata di notifica;
  - b) copia autentica del presente Contratto in forma esecutiva ovvero corredata dalla documentazione comprovante che il presente Contratto è divenuto esecutivo per l'Ente ai sensi di legge;
- (ii) quanto a tutti gli utilizzi
  - a) richiesta scritta di erogazione a firma del Responsabile del Procedimento/Dirigente competente dell'Ente, conforme al modello predisposto dalla Banca ed allegato al presente

Contratto *sub* lettera (H) e corredata dalla documentazione ivi indicata;

- b) ove del caso, copia conforme all'originale del nuovo contratto di tesoreria ed originale della delegazione di pagamento ad eventuali nuovi tesorieri, munita di regolare relata di notifica.

Le condizioni sospensive alle erogazioni sopra individuate si intendono nell'esclusivo interesse della Banca e potranno, pertanto, essere oggetto di rinuncia totale o parziale, anche condizionata, esclusivamente da parte della Banca.

A fronte di ciascuna erogazione l'Ente si impegna a rilasciare, secondo i modelli predisposti dalla Banca ed allegati al presente Contratto *sub* lettera J, quietanza del relativo utilizzo alla Banca e, in occasione dell'erogazione a saldo, a rilasciare per atto pubblico la quietanza finale ed a consegnare alla Banca, non appena possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall'utilizzo, la relativa copia munita di formula esecutiva.

L'inadempimento di tali impegni comporta per la Banca la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) cod. civ. La comunicazione della volontà della Banca di avvalersi di tale facoltà verrà data mediante lettera raccomandata a/r e l'Ente sarà tenuto alla restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a/r.

Analogamente, l'inadempimento dell'Ente all'obbligo di consegnare alla Banca i documenti, come sopra indicati alle precedenti lettere a) b) e c), la cui produzione costituisce condizione per il primo utilizzo delle somme mutate, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del Contratto, comporta per la Banca la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) cod. civ. La comunicazione della volontà della Banca di avvalersi di tale facoltà verrà data mediante lettera raccomandata a/r e l'Ente sarà tenuto alla restituzione alla Banca di tutto quanto eventualmente dovuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a/r.

Il Comune, prima dell'inizio dell'ammortamento del mutuo ha facoltà di rinunciare alla quota di esso non ancora erogata, senza pagamento di alcuna penale.

La riduzione del Mutuo comporterà pertanto la rideterminazione del piano di ammortamento e la Banca provvederà a fornire tempestivamente all'Ente il nuovo piano di ammortamento.

Ciascuna erogazione, dichiarando il rappresentante dell'Ente che le somme mutate non sono soggette al regime di Tesoreria Unica, avrà luogo mediante accredito sul conto corrente IBAN n. IT44-F-05034-20408-000000007011 intestato all'Ente, presso la dipendenza di 1079 MONZA FIL. 1.1 della Banca.

L'Ente si obbliga ad utilizzare le somme mutate:

- in base ai documenti giustificativi di spesa relativi all'Investimento;

- per la realizzazione ed il pagamento dell'Investimento;  
pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456  
(*Clausola risolutiva espressa*) cod. civ.

#### **ARTICOLO 7 - Garanzia**

L'Ente si obbliga a soddisfare la Banca con ogni mezzo.

In particolare, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 del TUEL, l'Ente rilascia sul proprio Tesoriere e a favore della Banca, per tutta la durata del presente Contratto, delegazione di pagamento *pro-solvendo* ed irrevocabile a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del proprio bilancio di previsione.

A tal fine, l'Ente:

- a) vincola irrevocabilmente, per ciascun anno e per tutta la durata del presente Contratto, la somma di € 210.000,00 (Euro duecentodiecimilavirgolazero) a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del proprio bilancio di previsione, delegabili ai sensi dell'art. 206 del TUEL e vincola analogamente anche le somme dovute a seguito delle variazioni del tasso di interesse;
- b) vincola irrevocabilmente una ulteriore parte delle proprie entrate delegabili, pari ad € 100.000,00 (Euro centomilavirgolazero), per il pagamento in data 30.06.2026 degli interessi di preammortamento come indicato ai precedenti Articoli 4 (*Interessi*) e 5 (*Durata del Mutuo*);
- c) emette, *pro-solvendo*, sul proprio Tesoriere e a favore della Banca, ai sensi dell'art. 206 del TUEL, apposito atto di delega -

redatto secondo il modello predisposto dalla Banca, che, debitamente sottoscritto dalle Parti qui comparse e da me Segretario Comunale si allega al presente Contratto per formarne parte integrante e sostanziale *sub* lettera (l) - non soggetto ad accettazione, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del proprio bilancio di previsione, come sopra vincolate, per consentire i pagamenti alle scadenze indicate al precedente Articolo 5 (*Durata del Mutuo*); pertanto il Tesoriere è obbligato a versare alla Banca l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;

e, conseguentemente, l'Ente si impegna a:

- d) far eseguire la notifica, ai sensi dell'art. 206 del TUEL, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, del suddetto atto di delega, al Tesoriere in carica al momento della stipula del presente Contratto;
- e) nell'ipotesi di scadenza del contratto di tesoreria vigente alla data di sottoscrizione del presente Contratto, inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria sottoscritto durante il periodo di vigenza del presente Contratto l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenze i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto, fornendo alla Banca tempestivamente - e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di tesoreria - una copia

conforme all'originale del nuovo contratto unitamente alla nuova delegazione di pagamento in originale, recante la regolare relata di notifica al nuovo Tesoriere; in mancanza, la Banca avrà la facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) del cod. civ. o dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 (*Decadenza dal termine*) del cod. civ.;

- f) garantire l'esigibilità ed il pagamento alle scadenze indicate di quanto vincolato e delegato, esonerando la Banca dall'obbligo di richiedere o intimare il pagamento delegato e, pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 220 del TUEL, l'Ente autorizza sin d'ora il proprio Tesoriere, che con la sottoscrizione del presente Contratto accetta ed assume corrispondente obbligazione, ad accantonare sul totale delle entrate dell'Ente stesso e con precedenza su ogni altro pagamento, le somme necessarie al puntuale pagamento delle rate del Mutuo, anche in assenza di apposito mandato di pagamento ed a corrisponderle direttamente ed irrevocabilmente alla Banca alle pattuite scadenze, pena la comminatoria a carico del Tesoriere medesimo, in caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, degli interessi di mora nella misura convenuta per l'Ente ai sensi del presente Contratto.

La Banca, per ogni scadenza e in tempo utile per l'effettuazione del relativo pagamento, comunicherà l'esatto importo della rata.

**ARTICOLO 8 - Impegni dell'Ente**

L'Ente resta obbligato a soddisfare la Banca con ogni mezzo per quanto non potesse eventualmente conseguire per effetto della delegazione di pagamento di cui al precedente Articolo 7 (*Garanzia*).

A tal fine, l'Ente si obbliga altresì:

- a) a prestare idonee garanzie alternative e rilasciare ulteriori atti di delega, che - ad insindacabile giudizio della Banca - mantengano lo stesso grado di significatività della originaria delegazione di pagamento, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati- anche a causa dell'aumento della rata di ammortamento conseguente alle variazioni del tasso di interesse - o comunque venisse a cessare la disponibilità o la vincolabilità di essi;
- b) ad osservare le condizioni di legge per la costituzione dei vincoli e per il rilascio dell'atto di delega previsti al precedente Articolo 7 (*Garanzia*), ed in particolare a trasferire il vincolo di cui al precedente Articolo 7 (*Garanzia*), tenuto conto delle condizioni e modalità che fossero dettate per il valido sussistere della garanzia del Mutuo, fornendone evidenza alla Banca;
- c) a presentare, se richiesti dalla Banca, i bilanci di previsione, dai quali dovranno risultare gli stanziamenti dipendenti dal presente Contratto;
- d) a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti per il pagamento delle semestralità del Mutuo;

- e) a soddisfare per tutta la durata del presente Contratto, ai sensi dell'art. 159, comma 2, lett. b e comma 3 del TUEL, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento di quanto dovuto alla Banca in forza del presente Contratto;
- f) a far effettuare in valuta legale presso la Banca - con le modalità di cui all'Articolo 11 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) che segue - tutti i pagamenti dipendenti dal presente Contratto, che potranno essere comprovati o con quietanza sui mandati o con regolari ricevute;
- g) a consegnare alla Banca copia esecutiva del presente Contratto o copia autentica corredata dalla documentazione comprovante che il Contratto è divenuto esecutivo.

#### **ARTICOLO 9 - Clausola risolutiva espressa**

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le conseguenze indicati nel Capitolato Speciale di gara.

La Banca ha il diritto di ritenere risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) cod. civ., nei seguenti casi:

- a) destinazione del Mutuo ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento ai sensi dell'Articolo 3 (*Scopo del Mutuo*) che precede;
- b) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata da parte dell'Ente in relazione al rapporto di mutuo di cui al presente Contratto;

- c) ricezione da parte della Banca di una delegazione di pagamento (i) incompleta e/o (ii) non in originale e/o (iii) non conforme al modello predisposto dalla Banca e/o (iv) rilasciata per un importo inferiore a quello delle rate di ammortamento del Mutuo;
- d) mancata consegna alla Banca, entro il termine di 30(trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di Tesoreria, di una copia conforme all'originale del nuovo contratto unitamente alla nuova delegazione di pagamento in originale, recante la regolare relata di notifica al nuovo Tesoriere, ai sensi della lett. e) dell'Articolo 7 (*Garanzia*) che precede;
- e) inadempimento dell'Ente all'obbligo di consegnare alla Banca i documenti, la cui produzione costituisce condizione per il primo utilizzo delle somme mutate ai sensi del precedente Articolo 6 (*Erogazioni e condizioni sospensive*), entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente Contratto
- f) inadempimento dell'Ente all'obbligo di consegnare alla Banca, a fronte di ciascuna erogazione e in occasione dell'erogazione a saldo, ampia e liberatoria quietanza in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo 6 (*Erogazioni e condizioni sospensive*);
- g) inadempimento all'obbligo di utilizzare il ricavato del Mutuo (i) sulla base dei documenti giustificativi di spesa relativi all'Investimento e (ii) per la realizzazione ed il pagamento

dell'Investimento ai sensi dell'Articolo 6 (*Erogazioni e condizioni sospensive*) che precede;

- h) violazione degli obblighi di stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle rate di rimborso per capitale ed interessi del Mutuo e di soddisfare per tutta la durata del presente Contratto i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti alle lettere d) ed e) del precedente Articolo 8 (*Impegni dell'Ente*);
- i) violazione dell'obbligo di mantenere acceso il conto corrente intestato all'Ente su cui sono domiciliati sia l'addebito delle rate di rimborso del Mutuo sia l'accredito delle entrate derivanti dai primi tre titoli di bilancio;
- j) inadempimento dell'Ente all'obbligo di utilizzare le modalità di pagamento previste all'Articolo 11 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) che segue.

Al ricorrere di una di tali ipotesi, la risoluzione del Contratto si verificherà al momento del ricevimento da parte dell'Ente della lettera raccomandata a/r con cui la Banca comunichi la propria intenzione di avvalersi del diritto di risoluzione alla stessa spettante ai sensi del presente Articolo 9 (*Clausola risolutiva espressa*).

In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo 9 (*Clausola risolutiva espressa*), l'Ente dovrà, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a/r da parte della Banca, restituire alla Banca in un'unica soluzione tutto

quanto alla stessa dovuto in forza del presente Contratto e, in particolare:

- (i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato;
- (ii) gli interessi maturati sino alla data di risoluzione;
- (iii) gli eventuali interessi di mora sino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori.

Fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto sopra indicate o altrimenti previste nel presente Contratto, in ogni altro caso di inadempimento del presente Contratto troverà applicazione l'art. 1453 (*Risolubilità del contratto per inadempimento*) cod. civ.

**ARTICOLO 10 - Segnalazioni ex art. 48 Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii., la Banca si obbliga a comunicare, in via telematica e in formato elaborabile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione di mutuo, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

**ARTICOLO 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le Parti assumono con il presente Contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente Contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. (di seguito, la “**L. 136/2010**”).

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della L. 136/2010, si dà atto che l’Ente eseguirà i pagamenti relativi al rimborso delle rate del Mutuo di cui al presente Contratto esclusivamente mediante: addebito sul conto corrente IBAN n. IT44-F-05034-20408-000000007011 intestato all’Ente ed intrattenuto presso la filiale di 1079 MONZA FIL. 1.1.

Al riguardo, l’Ente, fermo l’obbligo di pagamento delle rate del Mutuo alle rispettive scadenze, conferisce apposito mandato irrevocabile alla Banca ai sensi dell’art. 1723 (*Revocabilità del mandato*), secondo comma cod. civ. ad addebitare, a ciascuna data di pagamento, le somme dovute sul predetto conto corrente.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 5 della L. 136/2010, le Parti indicano che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il n. B2933442A8.

Il mancato utilizzo della modalità di pagamento sopra riportata costituirà causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 (*Clausola risolutiva espressa*) cod. civ.

**ARTICOLO 12 - Spese**

Affinché la Banca abbia a riscuotere costantemente e integralmente per tutta la durata del presente Contratto l’interesse netto nella

misura dovutagli ed il capitale mutuato, rimangono a carico esclusivo dell'Ente, il quale si impegna a tenere indenne la Banca, i gravami che colpiranno il capitale mutuato ed i relativi frutti e pagamenti, gli oneri derivanti dal presente Contratto e quelli dipendenti e conseguenti, anche per atti giudiziali e stragiudiziali, le spese per le quietanze e ogni altra.

Per l'effetto, le spese ed i costi di qualsiasi genere (ivi comprese le spese ed i costi legali e notarili) connessi alla negoziazione, stipulazione, perfezionamento ed esecuzione del presente Contratto, nonché tutte le spese ed i costi di qualsiasi genere (ivi comprese le spese ed i costi legali e notarili), inerenti e conseguenti, ivi inclusi i diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale quale ufficiale rogante ed i costi per la copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico esclusivo della Banca, e sono pertanto sostenute dalla Banca.

#### **ARTICOLO 13 - Rimborso anticipato volontario**

L'Ente ha facoltà di richiedere l'estinzione anticipata, totale o parziale, del presente mutuo - trascorsi almeno 18 mesi dall'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso a condizione che abbia adempiuto alle obbligazioni poste a proprio carico ai sensi del presente Contratto, mediante comunicazione da inoltrarsi per iscritto con lettera raccomandata a/r e/o PEC e con preavviso di almeno 45 giorni consecutivi, e in ogni caso in coincidenza con le date di scadenza delle rate, l'estinzione anticipata, totale o parziale, del Mutuo.

In tal caso l'Ente dovrà corrispondere alla Banca, oltre al capitale, gli interessi maturati sul capitale, sino al giorno dell'estinzione anticipata del Mutuo, senza alcun altro onere aggiuntivo.

Ogni restituzione parziale avrà l'effetto di ridurre proporzionalmente l'importo delle rate successive, fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra la Banca e l'Ente. In tale ipotesi, la Banca provvederà a fornire tempestivamente all'Ente un nuovo piano di ammortamento, elaborato al tasso di interesse applicabile, che riporti per ciascuna data di pagamento ancora a scadere l'importo della rata per capitale ed interessi ricalcolato per effetto dell'avvenuto rimborso anticipato.

L'estinzione anticipata parziale comporterà la riduzione proporzionale dell'importo delle semestralità residue, fermo il numero di esse originariamente pattuito.

In deroga all'art. 1843 (*Utilizzazione del credito*) cod. civ., l'Ente non potrà, in virtù del rimborso, anche parziale, del presente Mutuo, ripristinare la disponibilità del Mutuo stesso.

#### **ARTICOLO 14 - Elezione di domicilio**

Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio come segue:

- (i) l'Ente presso la propria sede in Monza, piazza Trento e Trieste;
- (ii) la Banca presso gli uffici della propria sede legale di Milano, Piazza Filippo Meda 4.

**ARTICOLO 15 - Diritto di Recesso del Cliente in caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Indice di Riferimento**

Con riferimento a quanto indicato nel Contratto e/o relativi allegati in merito alle casistiche contemplate dall'art. 118 bis TUB, in tutti i casi in cui si verifichi una variazione sostanziale o cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, la Banca provvederà a comunicare al Cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'Indice Sostitutivo individuati in conformità all'articolo 118 bis, comma 2 TUB e successive modifiche ed integrazioni.

La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione (o nel diverso termine previsto dall'articolo 118 bis in vigore al momento dell'invio della comunicazione).

In caso di recesso, da comunicarsi per iscritto alla Banca, il Cliente avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Alla data di efficacia del Recesso, il Cliente rimborserà integralmente il Finanziamento alla Banca per capitale, interessi ed accessori maturati, senza spese e/o applicazione di penali di anticipata estinzione. In caso di inosservanza da parte della Banca di quanto precede si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 118 bis, comma

4 del TUB. A tutto quanto precede non si applica l'art. 118 del TUB.

#### **ARTICOLO 16 - Manleva**

L'Ente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Banca da qualsivoglia danno, perdita, richiesta, maggior costo, addebito, passività, onere o spesa (anche legale) che possa alla stessa derivare, in via diretta e/o indiretta, in relazione al presente Contratto ed ai contratti, atti e documenti allo stesso connessi:

- (i) dal mancato pagamento alla scadenza di qualsiasi importo dovuto dall'Ente a titolo di capitale, interessi (inclusi gli interessi di mora), oneri, spese, commissioni o ad altro titolo ai sensi del presente Contratto;
- (ii) dalla non veridicità o incompletezza sostanziale di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Ente nel presente Contratto ovvero dalla non veridicità o incompletezza sostanziale di una o più delle dichiarazioni e garanzie contenute in qualsiasi altro documento consegnato dall'Ente alla Banca in relazione al presente Contratto o ai contratti, atti e documenti allo stesso connessi;
- (iii) dalle pretese a qualsiasi titolo avanzate da parte di soggetti terzi;
- (iv) dal mancato utilizzo delle somme a seguito del versamento al Tesoriere eseguito dalla Banca;
- (v) dalla mancata integrale e puntuale esecuzione da parte dell'Ente di una o più delle obbligazioni dell'Ente ai sensi del presente Contratto o di contratti, atti e documenti allo stesso connessi;

- (vi) dalla violazione da parte dell'Ente di qualsiasi legge, regolamento e/o provvedimento amministrativo (ivi incluse le leggi in materia di contabilità pubblica) cui lo stesso è soggetto;
- (vii) dal coinvolgimento dell'Ente in una procedura di dissesto finanziario;
- (viii) dalla sostanziale difformità (in senso negativo) della reale situazione giuridica, finanziaria, economica o patrimoniale dell'Ente rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata o che sarà consegnata dall'Ente ai sensi del presente Contratto o di contratti, atti e documenti allo stesso connessi;
- (ix) dalla dichiarazione da parte dell'autorità competente della nullità, invalidità, inefficacia (anche relativa) o inopponibilità del presente Contratto e/o delle connesse garanzie;
- (x) dalla mancata esecuzione da parte dell'Ente degli atti necessari per il perfezionamento delle garanzie;
- (xi) da azioni giudiziarie, procedimenti, costi, richieste e/o domande anche giudiziali relativamente a qualsiasi atto o azione compiuta od omessa da parte dell'Ente e/o di terzi in connessione con il presente Contratto.

Le obbligazioni dell'Ente ai sensi del presente Articolo 16 (*Manleva*) sono aggiuntive a, e non sostitutive di, qualunque garanzia o altro indennizzo esistente in favore della Banca in forza del presente Contratto e non saranno limitate da:

- (i) invalidità, illegittimità o inefficacia di qualunque disposizione del Contratto o dei contratti, atti e documenti allo stesso connessi; o
- (ii) qualunque modifica del Contratto o dei contratti, atti e documenti allo stesso connessi, salvo quanto pattuito in contrario con la Banca; o
- (iii) richieste di risarcimento o altre pretese nei confronti dell'Ente o l'escussione di qualunque altra garanzia o indennità; o
- (iv) la liberazione di qualunque di tali richieste, garanzie o indennità; o
- (v) qualunque altro fatto diverso dal pieno ed irrevocabile pagamento di tutto quanto dovuto da parte dell'Ente ai sensi del presente Contratto e dei contratti, atti e documenti allo stesso connessi.

#### **ARTICOLO 17 - Cessione del Contratto e dei crediti da esso nascenti**

Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale, il contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a pena di nullità. Si applica il D.Lgs. 36/2023 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

La Banca ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal presente Contratto.

È fatto espresso divieto all'Ente di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ai sensi del presente Contratto, ovvero di cedere, in tutto o in parte, i propri crediti vantati nei confronti della Banca e

nascenti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto della Banca.

#### **ARTICOLO 18 - Compensazione**

L'Ente riconosce alla Banca la facoltà di compensare, in qualsiasi momento, ogni credito liquido ed esigibile nascente dal presente Contratto, che risulti non pagato dall'Ente entro i termini di scadenza, con qualunque credito vantato dall'Ente nei confronti della Banca a qualsiasi titolo.

Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo.

La Banca riconosce all'Ente la facoltà di procedere a compensare i propri debiti con qualunque credito dallo stesso vantato nei confronti della Banca a qualsiasi titolo.

#### **ARTICOLO 19 - Comunicazioni**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 (*Comunicazioni periodiche alla clientela*) del TUB, la Banca fornirà all'Ente, alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica con una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate.

Le modalità di invio delle comunicazioni periodiche includono la forma cartacea e quella elettronica.

L'Ente dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni periodiche in forma elettronica; in ogni momento del rapporto l'Ente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, mediante

apposita richiesta a mezzo raccomandata da inviare alla filiale ove si intrattiene il rapporto.

Ove le comunicazioni siano inviate all'Ente in forma telematica, la Banca non applicherà nessuna spesa o onere per l'invio delle comunicazioni medesime.

Tuttavia, allorché l'Ente richieda l'invio di comunicazioni con una frequenza diversa e maggiore di quella sopra indicata, ovvero richieda che le comunicazioni siano trasmesse con mezzi diversi da quelli contrattualmente previsti, per ciascun invio la Banca potrà addebitare

- come contrattualmente previsto e indicato nel Documento di Sintesi
- la spesa di € 0,95 (Euro zerovirgolanovantacinque), importo adeguato e proporzionato ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca per le comunicazioni di cui sopra.

La Banca consegnerà all'Ente, con la comunicazione periodica inviata con cadenza annuale, un elenco riepilogativo recante tutte le movimentazioni, le somme addebitate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

#### **ARTICOLO 20 - Trattamento dei dati personali**

In relazione al presente Contratto l'Ente prende atto ed acconsente a che la Banca potrà divulgare i dati personali forniti dall'Ente, nonché il contenuto del presente Contratto e quelle informazioni relative all'Ente che la Banca consideri appropriate:

- nell'ambito di un contenzioso derivante dal, o comunque relativo al, presente Contratto; o
- se richiesto da un provvedimento giudiziario di qualsiasi natura;

o

- se richiesto da qualsiasi autorità governativa, fiscale, bancaria di una qualsiasi giurisdizione competente; o
- nell'ambito dei rapporti a qualsivoglia titolo intrattenuti con i propri revisori e consulenti professionali e con quelli dell'Ente, purché tali soggetti abbiano preventivamente sottoscritto un accordo di riservatezza; o
- nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca Centrale Europea e/o la Banca d'Italia in relazione ad eventuali operazioni di rifinanziamento erogate nell'ambito della procedura "Abaco" (attivi bancari collateralizzati), così come disciplinata dalle norme regolanti gli "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema" tempo per tempo vigenti; o
- nell'ambito dei rapporti intrattenuti con qualsiasi soggetto potenzialmente interessato a rendersi eventualmente cessionario del presente Contratto e/o dei relativi crediti.

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

I dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati dal Comune di Monza esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività ed assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it).  
Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE è prevista la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail [dpo@comune.monza.it](mailto:dpo@comune.monza.it).

**ARTICOLO 21 - Trattamento fiscale**

Le parti optano per l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 del Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e ss.mm.ii. Ne consegue l'applicazione dei benefici e delle agevolazioni fiscali ivi previste.

Il presente contratto, soggetto al regime fiscale stabilito dagli artt. 15 e 19, comma 2, lettera b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni è redatto su carta semplice in formato uso bollo e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa, come gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

Per il presente contratto si richiama il trattamento fiscale sostitutivo di cui al D.P.R.N.601 del 29 settembre 1973, artt.15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art.19, comma 2, lett.b), del D.P.R. medesimo.

Le spese di stipulazione del presente atto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per una copia in forma esecutiva da consegnarsi alla Banca mutuante e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca mutuante medesima e ad esse si applicano le agevolazioni di cui al punto 9 delle "Norme Speciali" di cui alla tabella "D" della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni.

**ARTICOLO 22 - Legge applicabile e foro competente**

Il presente Contratto e qualunque obbligazione (contrattuale e non) allo stesso relativa o dallo stesso derivante saranno regolati da (e

dovranno essere interpretati in conformità con) la legge della Repubblica Italiana.

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto relativo al presente servizio o al medesimo connesso saranno deferite in via esclusiva al Foro di Monza.

Il/I contratto/i non conterrà/conterranno alcuna clausola compromissoria.

È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Ferme le competenze inderogabilmente stabilite per legge per i provvedimenti cautelari ed esecutivi, per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Monza. Resta comunque impregiudicato il diritto della Banca di adire ogni altro giudice competente ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 23 - Trasparenza**

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”* di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 4 marzo 2003 ed ai successivi provvedimenti della Banca d'Italia

- (a) l'Ente dichiara di essersi avvalso del diritto di ottenere una copia del presente Contratto idonea per la stipula ovvero di uno schema del Contratto privo delle condizioni economiche e di un preventivo

contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni fornite dall'Ente stesso;

- (b) si allega al presente Contratto *sub* lettera (C) - firmato dalle Parti e da me Segretario Comunale, previa dispensa dalla lettura datami dalle Parti in quanto noto e convenuto tra le stesse - per formarne parte integrante e sostanziale il “**Documento di Sintesi**”, nel quale sono riportate le condizioni economiche applicate al Mutuo.

L'Ente prende atto che il Segretario Comunale rogante provvederà a fornire allo stesso copia autentica del presente Contratto munita degli estremi della avvenuta registrazione e delle eseguite formalità di iscrizione o annotazione.

Le spese relative alla copia esecutiva del presente Contratto per la Banca saranno a carico esclusivo della Banca Mutuante e NON a carico dell'Ente.

#### **ARTICOLO 24 MODALITA' DI ESECUZIONE E ALLEGATI**

L'affidamento viene accettato da BANCO BPM. S.P.A. sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle condizioni e delle modalità risultanti dal presente atto, nonché dai seguenti documenti che costituiscono parte integrante del presente contratto anche se a questo non materialmente allegati:

- A. procura speciale di nomina del sottoscrittore rappresentante del Banco BPM Spa;
- B. copia conforme determinazione di assunzione del mutuo e copia conforme incarico dirigenziale rappresentante ente;
- C. documento di sintesi;

- D. dichiarazione di conformità delle condizioni e dei presupposti previsti dalla vigente normativa per la contrazione del mutuo;
- E. cauzione definitiva;
- F. capitolato speciale;
- G. piano dei pagamenti;
- H. modello di richiesta di erogazione;
- I. modello di delegazione di pagamento;
- J. atto di quietanza;
- K. documento d'offerta e modello d'offerta economica presentati in sede di gara;
- L. Codice etico.

I componenti tutti dispensano me, Segretario Generale, dalla lettura degli allegati ad eccezione dell'allegato documento di sintesi, del quale ho dato lettura dichiarando di averne preso conoscenza.

Come richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto questo Atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà con me Segretario Generale, lo sottoscrivono come di seguito specificato:

- il Procuratore, Dr. Marco Rosario Mascia mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
- il Dirigente Dr. Luca Pontiggia mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD),

verificate a mia cura in data odierna ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Io Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto che consta di n. 70 pagine, scritte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in presenza delle parti ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Franco Andrea Barbera

**ALLEGATO (A)**

*[Copia conforme procura speciale rappresentante Banco BPM Spa]*

**ALLEGATO (B)**

*[Copia conforme determinazione di assunzione del mutuo e copia conforme incarico dirigenziale rappresentante Ente]*

**ALLEGATO (C)****DOCUMENTO DI SINTESI  
del CONTRATTO di MUTUO**

**Intestato a:** <Nominativo>

- importo: € <Fin Importo Mutuo> (Euro <Fin Importo Mutuo\_letterale>);
- durata: <Fin Durata Ammortamento Mesi> mesi, oltre al periodo di preammortamento;
- rimborso: mediante pagamento di numero <Fin Numero Rate Ammortamento> rate semestrali posticipate;
- tasso di interesse: .....% (..... per cento).

Il Mutuo è concesso al tasso di interesse:

Variabile, ai sensi della Determinazione 22 novembre 2024 del Capo del Dipartimento del Tesoro - Direzione Seconda del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sul sito internet istituzionale del MEF, determinato in misura pari all'Euribor a 6 mesi, rilevato due giorni lavorativi prima la data di inizio di ciascun periodo di interessi,

alla pagina EURIBOR 01 del circuito Refinitiv Eikon maggiorato dello spread offerto in gara di 1,49 punti percentuali per anno.

Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata. In caso di aumento o diminuzione di tale parametro, il tasso applicabile al Mutuo verrà modificato in misura delle intervenute variazioni e con pari decorrenza, senza necessità di preavviso o di comunicazione da parte della Banca, che è sin da ora autorizzata a modificare l'ammontare delle rate di rimborso in dipendenza di queste variazioni di tasso.

A titolo indicativo, le parti si danno atto che il valore del parametro di indicizzazione/riferimento l'Euribor a 6 mesi, rilevato alle ore 11.00 del .... è pari al ...% annuo e quindi alla data odierna il tasso di interessi è pari al .....% (..... per cento) annuo nominale.

Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor' (o 'Indice di Riferimento').

Una volta all'anno o alla prima occasione utile, la Banca porterà a conoscenza della clientela, secondo le modalità previste dall'articolo 119 TUB, gli aggiornamenti del proprio piano previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche ed integrazioni (il 'Regolamento BMR') che la Banca pubblica, anche per estratto, e mantiene costantemente aggiornato sul proprio sito internet <TAB\_INDICI\_SOSTITUTIVI> ('Piano di Sostituzione') ai sensi dell'art. 118 bis (Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento), comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre

1993, come successivamente integrato e modificato ('Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia' o 'TUB') (l'Articolo 118 bis TUB'). La Banca ha prima d'ora reso nota alla clientela la pubblicazione del Piano di Sostituzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023.

L'art. 118 bis, comma 2, del TUB consente che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse possano individuare, anche per rinvio al Piano di Sostituzione della Banca:

1. le modifiche all'Indice di Riferimento, in caso di sua variazione sostanziale, o
2. l'indice sostitutivo, in caso di cessazione dell'Indice di Riferimento applicato ('Indice Sostitutivo').

Pertanto, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'Amministratore', come definito all'Articolo 3, comma 1, numero 6, del Regolamento BMR) comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si renderà applicabile al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa del suddetto Amministratore (la 'Dichiarazione'):

- in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Indice di Riferimento; e/o

- In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito <TAB\_INDICI\_SOSTITUTIVI>. In questo modo, il nuovo Indice di Riferimento applicato sarà pertanto l'Indice Sostitutivo.

Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di comunicazione della Banca, il diritto di recesso del cliente e le relative conseguenze pure stabilite all'art. 118 bis, commi 3 e 4, del TUB.

Resta in ogni caso inteso che trattandosi di tasso variabile, in caso di aumento o diminuzione dell'Indice di Riferimento (o dell'Indice Sostitutivo) tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

Resta inoltre inteso che il tasso di interesse sopra indicato, dato dalla sommatoria tra l'Indice di Riferimento (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) e lo spread stabilito nelle condizioni economiche, non potrà in nessun caso essere inferiore a zero. Pertanto, resta espressamente convenuto che, qualora il tasso di interesse, come sopra determinato, assuma un valore pari o inferiore a zero, la Banca applicherà al presente Finanziamento un tasso di interesse pari a zero fino a quando il tasso di interesse non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Il calcolo degli interessi viene effettuato con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360 (Act/360).

Sono inoltre a carico dell'Ente le seguenti condizioni e spese:

- bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate, in misura come per legge;
- tasso di mora: pari al tasso applicato alla data di scadenza della rata non pagata maggiorato del 1% (uno per cento);
- per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura <Perc Spese Accollo>% sul debito residuo
  - Minimo Euro <Spese Accollo Min>
  - Massimo Euro <Spese Accollo Max>oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc;
- per variazioni delle condizioni economiche, richieste dall'Ente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, nel caso di operazioni a tasso indicizzato: la riduzione dello spread;
- per richieste di certificazione/documenti catastali, legali, contabili, interessi Euro <Spese Rich Certificaz>;
- garanzie: delegazione di pagamento con vincolo irrevocabile per tutta la durata del Mutuo delle somme occorrenti per il pagamento delle rate, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di previsione finanziario dell'Ente;
- il TAEG\*\* (Tasso Annuo Effettivo Globale) corrisponde al .....% (..... per cento).

\*\* Il TAEG è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso, calcolato secondo la formula matematica riportata, in materia di credito per i consumatori, nelle disposizioni della Banca d'Italia che disciplinano la *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”* del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il mutuatario deve pagare in relazione al contratto di mutuo e di cui la banca è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inoltre inclusi i costi, di cui la banca è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di mutuo e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono invece esclusi gli interessi di mora e le eventuali penali che il mutuatario è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di mutuo.

#### **ALLEGATO (D)**

dichiarazione rilasciata dal competente dirigente comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/00, il Comune dichiara e garantisce la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla vigente normativa per la contrazione del presente mutuo

**ALLEGATO (E)**

cauzione definitiva di € 160.109,30.= (euro centosessantamilacentonove/30) a mezzo polizza fidejussoria n. 6001421636 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia 6001/A8012, ridotta del 30% in quanto la Banca è risultata in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015, certificato n. 12121 rilasciato dall'Ente Certificatore CQY Certiquality S.r.l., con scadenza al 09/05/2025, che costituisce parte integrante del presente atto - sotto la lettera "E", e sarà svincolata dall'Ente mutuatario nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale relativo alla gara espletata (che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "F")

**ALLEGATO (F)**

Capitolato Speciale relativo alla gara espletata

**ALLEGATO (G)**

piano dei pagamenti che, debitamente sottoscritto dalle parti e da me Segretario Comunale, al presente atto si allega sotto la lettera "G"

**ALLEGATO (H)****MODELLO DI RICHIESTA DI EROGAZIONE**

*[Su carta intestata dell'Ente]*

Spettabile

**BANCO BPM S.p.A.**

Via [●]

[●]

[Luogo, Data]

**Oggetto :** Contratto di mutuo fino a € [●] (Euro [●]) stipulato in data [●].[●].[●] tra Banco BPM S.p.A. e [indicare ente locale] (il "**Contratto**") | Richiesta di erogazione ex Articolo 6 (*Erogazioni e condizioni sospensive*) del Contratto

Egregi Signori,

facciamo riferimento al Contratto di cui in oggetto.

I termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente richiesta, ove non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato loro attribuito nel Contratto.

Con la presente, ai sensi dell'Articolo 6 (*Erogazioni e condizioni sospensive*) del Contratto, il sottoscritto [●], nato a [●] il [●].[●].[●], C.F. [●], nella sua qualità di [Responsabile del Procedimento/Dirigente competente] dell'Ente, Vi richiede irrevocabilmente l'erogazione totale<sup>1</sup> del Mutuo per un importo pari ad € [●] (Euro [●]) con data valuta il [●].[●].[●] per gli impieghi di cui all'Articolo 3 (*Scopo del Mutuo*) del Contratto, come specificatamente di seguito indicati.

L'importo netto complessivo dell'erogazione dovrà essere accreditato sul conto IBAN [●] intrattenuto dall'Ente presso il Tesoriere [●].

Ai fini della presente richiesta di erogazione, [si allega alla presente/si conferma di aver già trasmesso alla Vostra attenzione in data [●].[●].[●]] la seguente documentazione:

---

<sup>1</sup> Da riportare in caso di erogazione in più soluzioni.

- (i) n. 3 copie autentiche e n. 1 copia esecutiva del Contratto<sup>2</sup>;
- (ii) l'originale della delegazione di pagamento munita di regolare relata di notifica al Tesoriere<sup>3</sup>;
- (iii) [copia conforme all'originale<sup>4</sup>/originale del<sup>5</sup>] modulo di autorizzazione permanente di addebito diretto in conto;
- (iv) [copia della determinazione dirigenziale di liquidazione delle spese sostenute dall'Ente in relazione all'Investimento]<sup>6</sup>;
- (v) [copia conforme all'originale di fatture/documenti giustificativi di spesa/stati di avanzamento lavori delle spese sostenute dall'Ente in relazione all'Investimento]<sup>7</sup>;
- (vi) [copia conforme all'originale del nuovo contratto di tesoreria ed originale della delegazione di pagamento al nuovo Tesoriere munita di regolare relata di notifica]<sup>8</sup>.

Il sottoscritto [Responsabile del Procedimento/Dirigente competente], ai fini dell'erogazione di cui alla presente richiesta, dichiara e garantisce che:

---

<sup>2</sup> Da eliminare in caso di erogazione in un'unica soluzione contestuale alla stipula del Contratto.

<sup>3</sup> Nell'ipotesi di erogazione in più soluzioni, la delegazione di pagamento in originale munita di regolare relata di notifica al Tesoriere dovrà essere allegata unicamente alla *prima* richiesta di erogazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'Ente abbia sottoscritto un nuovo contratto di tesoreria durante il periodo di vigenza del Contratto a causa dell'intervenuta scadenza del contratto di tesoreria vigente alla data di sottoscrizione del Contratto.

<sup>4</sup> Da prevedere nel caso in cui la Banca NON sia anche affidataria del servizio di tesoreria.

<sup>5</sup> Da prevedere nel caso in cui la Banca sia anche affidataria del servizio di tesoreria.

<sup>6</sup> Da riportare solo nel caso di erogazione in un'unica soluzione NON contestuale alla stipula o di erogazione in più soluzioni.

<sup>7</sup> Da inserire solo ove l'esibizione di tale documentazione giustificativa sia richiesta dalla Banca nell'esercizio della facoltà alla stessa riconosciuta ai sensi dell'Articolo 6 (*Erogazioni e condizioni sospensive*) del Contratto.

<sup>8</sup> Solo eventuale da inserire ove del caso nell'ipotesi di erogazione in più soluzioni.

- (a) l'Ente [ha sostenuto<sup>9</sup>/intende sostenere<sup>10</sup>] le seguenti spese e precisamente [*specificare importo e natura delle spese relative all'Investimento da imputare al Mutuo*];
- (b) le spese di cui alla precedente lett. (a) sono inerenti all'Investimento e congrue rispetto al [cronoprogramma di spesa/cronoprogramma dei lavori];
- (c) [il quadro economico dell'Investimento non ha subito variazioni]<sup>11</sup>;
- (d) l'Ente non si è reso inadempiente ad alcuna delle obbligazioni nascenti dal Contratto;
- (e) non si è verificato alcuno degli eventi che possano comportare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 9 (*Clausola risolutiva espressa*) del Contratto.

Distinti saluti.

[Ente]

[*timbro Ente*]

\_\_\_\_\_

(il Responsabile del

Procedimento/Dirigente

competente)

[Allegati citati]

<sup>9</sup> Da riportare nel caso di erogazione in un'unica soluzione NON contestuale alla stipula o di erogazione in più soluzioni.

<sup>10</sup> Da riportare nel caso di erogazione in un'unica soluzione contestuale alla stipula del Contratto.

<sup>11</sup> Da riportare solo nel caso di erogazione in un'unica soluzione NON contestuale alla stipula o di erogazione in più soluzioni.

**ALLEGATO (I)**  
**MODELLO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

*[Su carta intestata dell'Ente]*

**DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 206 DEL  
D.LGS. N. 267/2000**

Domanda di mutuo n. [●]

Spettabile

[●]

Via [●]

[●]

(di seguito, il “Tesoriere”)

*[Luogo/Data]*

Il sottoscritto [●], nato a [●] il [●].[●].[●], C.F. [●], nella sua qualità di [Dirigente/Responsabile del Servizio] del [indicare ente locale], con sede in [●], codice fiscale e partita IVA n. [●] (di seguito, l'“Ente”), in rappresentanza del medesimo Ente, a quanto *infra* autorizzato in virtù di [deliberazione del Consiglio Comunale e/o della Giunta e/o decreto sindacale di nomina a [●]] n. [●] del [●], divenuta/o esecutiva/o ad ogni effetto di legge,

Premesso che:

- (A) in data [●].[●].[●] l'Ente ha stipulato con Banco BPM S.p.A. (di seguito, la “Banca”) un contratto di mutuo con atto a rogito di

[●], Rep. n. [●] Racc. n. [●] (di seguito, il “**Contratto di Mutuo**”)  
- i cui termini e condizioni sono stati approvati con [*indicare provvedimento*] n. [●] assunto in data [●].[●].[●] da parte del [*indicare organo deliberante*] dell’Ente, esecutivo ad ogni effetto di legge - per la concessione di un mutuo per un importo complessivo pari ad € [●] (Euro [●]) (di seguito, il “**Mutuo**”) finalizzato alla [*parziale*] copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell’Investimento (come di seguito definito);

- (B) ai sensi del Contratto di Mutuo, il Mutuo, da estinguersi in [●] mesi, oltre il periodo di preammortamento pari a [●] mesi, deve essere integralmente rimborsato mediante versamento di n. [●] rate semestrali posticipate, scadenti ciascuna il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno a decorrere da [*indicare data di decorrenza dell’ammortamento del Mutuo*], comprensive di una quota di ammortamento COSTANTE del capitale e di una quota di interessi comprendente anche eventuali somme dovute a seguito di variazioni del tasso di interesse, come meglio precisato nel piano di ammortamento relativo al Mutuo (di seguito, il “**Piano di Ammortamento**”) che sarà consegnato al Tesoriere;
- (C) il rimborso delle somme dovute a titolo di interessi di preammortamento nonché delle rate del Mutuo comprensive di capitale ed interessi ivi incluse eventuali somme dovute a seguito di variazioni del tasso di interesse è garantito con le somme

relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione finanziario dell'Ente;

- (D) in base alla normativa vigente e, in particolare, ai sensi degli artt. 206 (*Delegazione di pagamento*) e 220 (*Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle rispettive scadenze indicate nel Piano di Ammortamento, i pagamenti a titolo di rimborso del Mutuo dovuti secondo quanto indicato alle premesse (B) e (C) che precedono.

Tutto ciò premesso,

#### **DELEGA**

ai sensi dei citati artt. 206 e 220 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere dell'Ente, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati al rimborso del Mutuo ai sensi di legge, a pagare, utilizzando le disponibilità finanziarie proprie dell'Ente debitamente stanziata in bilancio, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, alla Banca - nell'ammontare e secondo le scadenze prescritte nel Piano di Ammortamento - le somme dovute a titolo di interessi di preammortamento nonché le rate di rimborso del Mutuo comprensive di una quota di ammortamento del capitale COSTANTE e di una quota di interessi inclusiva di eventuali somme dovute a seguito di variazioni del tasso di interesse.

Ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiara che il codice CIG da indicare nella causale del pagamento è il seguente: B2933442A8.

Il Tesoriere resterà scaricato delle somme dovute in relazione al Mutuo in forza della presente delegazione con le ricevute rilasciate in occasione di ciascun versamento.

La presente delegazione di pagamento è rilasciata *pro solvendo* e deve intendersi irrevocabile e non trasferibile.

*[Timbro d'ufficio e firma]*

#### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto [●], nato a [●] il [●].[●].[●], C.F. [●], nella sua qualità di [indicare qualifica del notificante], dichiara di avere notificato in data odierna il suesteso atto di delega al Tesoriere [indicare ragione sociale del Tesoriere dell'Ente] consegnandone copia nelle mani del Sig. [●] formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza.

[Luogo, Data]

Il notificante

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

Il ricevente

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

**ALL. (J)**  
**ATTO DI QUIETANZA**

*[da perfezionare per atto pubblico]*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●] in [●], presso [●], in Via [●],  
avanti a me [●], Segretario Comunale/Notaio in [●], iscritto al Collegio  
Notarile di [●]

È COMPARSO

Il Signor [●] nato a [●] il [●], C.F. [●], domiciliato per la carica ove  
appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di  
[Sindaco/Assessore/Responsabile del Servizio [●]] del [Comune] di  
....., con sede in [●], codice fiscale e partita IVA n. <Codice  
Fiscale>, in rappresentanza dello stesso [Comune] (di seguito,  
l'“Ente”), a ciò autorizzato in virtù di [deliberazione del Consiglio  
Comunale e/o della Giunta e/o decreto sindacale di nomina a [●]] n.  
[●] del [●], divenuta/o esecutiva/o ad ogni effetto di legge, che in  
copia conforme all'originale si allega al presente atto *sub* lettera (B);

Comparsa della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri

io Segretario Comunale/Notaio sono certo,

**PREMESSO CHE:**

- Con contratto in data [●] a rogito [●] registrato a [●], (di seguito “**Contratto di Mutuo**”) il [●], il <Banca>, avente sede legale in <Indirizzo Banca>, <Dati Legali Banca>, (di seguito “**Banca**”), ha concesso al [Comune di .....], con sede in [●], codice fiscale e partita IVA n. <Codice Fiscale>, (di seguito “**Parte Mutuataria**”), un mutuo dell’importo complessivo di Euro <Fin Importo Mutuo> (Euro <Fin Importo Mutuo\_letterale>), da erogarsi in unica/più soluzioni (di seguito il “**Mutuo**”);
- il Mutuo è garantito da delegazione di pagamento<sup>12</sup>;
- il Mutuo è esente da imposte e tasse ex art. 19, secondo comma, lettera b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- l’Ente, ai sensi del Contratto di Mutuo, si è impegnato a rilasciare, in occasione di ciascuna erogazione a valere sul Mutuo, quietanza dell’importo oggetto dell’erogazione stessa.

**Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente,**

1. l’Ente dà atto di aver ricevuto dalla Banca a valere sul Mutuo:<sup>13</sup>
  - in data [●] la somma di euro [●] ([●]), a titolo di primo utilizzo;
  - in data [●] la somma di euro [●] ([●]), a titolo di secondo

---

<sup>12</sup> Da inserire e completare in presenza di garanzie ulteriori

<sup>13</sup> Il testo seguente andrà adattato caso per caso

utilizzo;

- [●];

- In data [●] la somma di euro [●] ([●]), a titolo di erogazione a saldo;

somma/e della quale/delle quali col presente atto l'Ente rilascia ampia e liberatoria quietanza alla Banca [, riconoscendo che per effetto dell'integrale utilizzo del Mutuo non ha più nulla a pretendere dalla Banca in relazione al Mutuo]<sup>14</sup>.

2. l'Ente dichiara altresì di aver ricevuto dalla Banca il piano di ammortamento aggiornato secondo quanto previsto dal Contratto di Mutuo;
3. l'Ente conferma, per quanto occorrer possa, (i) tutte le obbligazioni, tutti i patti, le clausole, le condizioni, ivi inclusi il tasso di interesse e le modalità e i termini di pagamento per capitale ed interessi ai sensi del Contratto di Mutuo, nonché (ii) che tutte le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del Contratto di Mutuo sono e saranno vere, corrette, accurate e complete e infine dichiara (iii) che alla data odierna non si è verificato alcun evento suscettibile di consentire alla Banca di invocare la risoluzione del contratto né la decadenza dal beneficio del termine né il recesso ai sensi del Contratto di Mutuo e/o della normativa applicabile;
4. le spese di stipulazione del presente atto di quietanza, inerenti e conseguenti, nonché quelle relative al rilascio della copia

---

<sup>14</sup> Da inserire solo in caso di erogazione a saldo

esecutiva da consegnare alla Banca<sup>15</sup>, sono ad esclusivo carico della Banca

5. il presente atto è regolato dalla legge italiana.

[da completare con le previsioni di legge a cura dell'ufficiale rogante]

---

<sup>15</sup> Il riferimento alla copia esecutiva va inserito solo nella quietanza finale rilasciata per l'erogazione a saldo